

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARCARINO, SALVATO, MARINO
e RUSSO SPENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1996

Riforma delle professioni sanitarie non mediche

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Nelle precedenti legislature è stato realizzato un grande impegno di elaborazione per definire un disegno di legge che affronti in forma adeguata, in particolare riguardo alla integrazione europea, le problematiche relative alla riforma delle professioni sanitarie non mediche. A tal fine si è ritenuto doveroso ed opportuno riproporre immediatamente all'inizio di questa legislatura il testo unificato che era stato predisposto dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati, tenendo conto delle anticipazioni dello stesso già contenute nei decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 che hanno previsto che la formazione delle citate professioni, oltre che in sede ospedaliera, avvenga anche in altre strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN) ed in istituzioni private accreditate; questa è una modifica che oltre a tener conto di un più attuale concetto di tutela della salute, che non richiede solo una risposta limitata ad un intervento ospedaliero, dà pari dignità alla formazione di tutte quelle professioni il cui ambito è prevalentemente extraospedaliero; i requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture formative saranno regolati da un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, anticipando quanto previsto nel presente disegno di legge di riforma delle professioni sanitarie non mediche.

Nei citati decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 è altresì esplicitato, per quanto concerne le specializzazioni *post-laurea*, il ruolo delle regioni, le quali stipulano con le università i protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di diploma universitario, e successivamente, le stesse università, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private accreditate (quindi anche le scuole

della Croce rossa italiana) regolano con appositi accordi i rapporti attuativi dei protocolli d'intesa. Tale valorizzazione e riconoscimento del ruolo delle regioni dovrebbe determinare il superamento di ogni resistenza ed indeterminatezza registrate sinora. Inoltre è modificato quanto previsto per il diploma universitario che sarà firmato dal responsabile della struttura e non già della scuola (chiarendo che è una sede nella quale è attivato il corso di diploma universitario, che può comprendere più sedi) oltre che dal rettore, ed è chiarito che l'esame finale consiste in una prova scritta ed in una prova pratica ed abilita all'esercizio professionale (è quindi un vero esame di Stato: nelle commissioni, a tal fine, è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove esistenti). Infine si stabilisce che i corsi relativi a quelle figure professionali individuate dal citato decreto ministeriale per i quali non siano previste trasformazioni in corsi di diploma universitario sono soppressi a partire dal 1° gennaio 1998.

Rimangono, tuttavia, aperte ed irrisolte alcune questioni fondamentali:

a) il superamento della definizione di professioni sanitarie ausiliarie in professioni « liberali », come le altre caratterizzate dal possesso sia di diplomi universitari che di diplomi di laurea;

b) la determinazione dell'elenco delle suddette professioni per fonte primaria, cioè per legge e non per atto amministrativo qual è un decreto ministeriale;

c) l'istituzione dei relativi albi professionali e la trasformazione dei collegi in ordini professionali;

d) la determinazione di norme che tutelino l'affidamento della docenza nelle materie specifiche e della direzione dei corsi ai professionisti, a fronte di un pe-

riodo di « medicalizzazione » dell'insegnamento;

e) la fissazione di criteri uniformi per l'equiparazione ai fini del proseguimento negli studi accademici dei titoli acquisiti precedentemente e la conseguente istituzione di corsi di laurea successivi ed integrativi del diploma universitario, quale requisito per l'istituzione della dirigenza propria di tali professioni e quale riconoscimento della normalità accademica delle discipline e del sapere delle scienze infermieristiche, tecnico-sanitarie e riabilitative;

f) l'esistenza di una norma nazionale che consenta in tutte le regioni la costituzione dei servizi infermieristici, tecnico-sanitari e di riabilitazione.

Il presente disegno di legge muove dalla ridefinizione dell'assetto giuridico della « professione sanitaria ausiliaria » ora denominata « professione infermieristica di assistente sanitario visitatore e di ostetrica », ma ancora riferita alle medesime figure professionali contemplate nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 1934.

È con riferimento a tale figura che il presente disegno di legge conferma ed istituzionalizza le novità introdotte in materia di formazione professionale, qualificando il diploma universitario come titolo abilitante all'esercizio della professione.

È ancora con riferimento ad essa che il presente disegno di legge prevede l'istituzione di due ulteriori livelli di formazione, l'uno determinato « complementare » e volto all'acquisizione di peculiari specializzazioni, l'altro indirizzato al conseguimento di un diploma di laurea, configurato quale requisito essenziale per l'accesso alle funzioni didattiche e dirigenziali.

Sempre per le stesse categorie il presente disegno di legge fissa le procedure per la ridefinizione delle competenze professionali e dell'assetto organizzativo del servizio di assistenza infermieristica, di ciò incaricando le regioni. Da ultimo, viene sancita l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale tenuto dai vari collegi.

Il presente disegno di legge, delinea un analogo stato giuridico per le professioni sanitarie tecniche e di riabilitazione ripartendole in tre aree. La prima figura denominata « sanitaria tecnica » comprende il tecnico di radiologia, il tecnico dell'igiene ambientale, degli alimenti e del lavoro, il tecnico di laboratorio, il tecnico igienista dentale, il tecnico di fisiopatologia (figura rispetto alla quale è stabilita la corrispondenza di una pluralità di altri più specifici ruoli professionali quali il tecnico di neurofisiopatologia, il tecnico di fisiopatologia respiratoria, il tecnico di cardiologia, il tecnico di angiocardiochirurgia ed il tecnico di emodialisi), il tecnico dietista ed il podologo. La seconda figura, denominata « sanitaria di riabilitazione », comprende il tecnico della riabilitazione (destinato ad assorbire la figura del massofisioterapista), il logopedista, l'ortottista e l'assistente in oftalmologia, l'educatore professionale, lo psicomotricista, l'audiometrista e l'audioprotesista. La terza figura, denominata solamente « tecnica », comprende il tecnico ortopedico ed il tecnico ottico-optometrista.

In tal modo, non solo viene ribadita l'assoluta omogeneità dei livelli formativi e funzionali, essendo previsto anche per gli esercenti le professioni sanitarie tecniche e di riabilitazione il possesso del relativo diploma universitario, ma viene prevista anche l'istituzione di un corso di laurea valido per l'accesso alla dirigenza ed alla didattica; per la prima volta si procede anche all'individuazione degli ambiti di competenza di ogni singola professione rispetto alle altre ed, in particolare, a quelle già regolate, nonché, in base alla previsione istitutiva dei collegi provinciali, alla creazione di strutture di autogoverno delle varie categorie.

Il presente disegno di legge sembra quindi segnalarsi per la completezza della realtà professionale considerata e per l'incisività della disciplina di *status* introdotta, configurandosi quale una risposta adeguata alla pressante domanda di riconoscimento pubblico delle professioni esaminate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Professioni sanitarie)

1. La presente legge disciplina le professioni sanitarie istituite nelle aree infermieristico-assistenziale, tecnica e di riabilitazione, individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

2. Sono istituite nell'area infermieristico-assistenziale le professioni sanitarie di infermiere, di assistente sanitario visitatore e di ostetrica/o.

3. Sono istituite nell'area tecnica:

a) per l'attività sanitaria, le professioni sanitarie di tecnico di radiologia medica, di tecnico di laboratorio, di tecnico di fisiopatologia, di tecnico di neurofisiopatologia, di tecnico di fisiopatologia respiratoria, di tecnico di cardiologia, di tecnico di angiocardiochirurgia, di tecnico di emodialisi, di igienista dentale, di dietista, di podologo e di tecnico di prevenzione sanitaria ed ambientale;

b) per le attività di supporto sanitario, le professioni di tecnico ortopedico e di tecnico ottico-optometrista.

4. Sono istituite nell'area riabilitativa le professioni sanitarie di fisioterapista, di logopedista, di ortottista-assistente in oftalmologia, di audiometrista, di audioprotesista, di psicomotricista e di educatore professionale.

5. In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti che esercitano rispettivamente la professione di massofisioterapista e la professione di educatore sanitario, in possesso di diploma regolarmente riconosciuto, sono iscritti, a domanda, rispettivamente all'albo professionale dei fisioterapisti ovvero degli assistenti sanitari visitatori, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in un elenco separato. Entro due anni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, le scuole per la formazione dei massofisioterapisti sono soppresse.

6. In sede di prima applicazione della presente legge la professione di tecnico di prevenzione ambientale e del lavoro è esercitata dal personale del ruolo sanitario appartenente alle tabelle del personale tecnico-sanitario e del personale di vigilanza ed ispezione nonchè dal personale del ruolo tecnico di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni, cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state attribuite funzioni ispettive e di controllo in materia di sicurezza del lavoro.

Art. 2.

(Abilitazione)

1. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 è richiesto il conseguimento del relativo diploma universitario, il cui ordinamento didattico comprensivo di attività di tirocinio e di attività tutoriali, è definito, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della sanità. L'ordinamento didattico disciplina altresì il riconoscimento degli esami sostenuti nell'ambito dei corsi attivati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli attestati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono, a tutti gli effetti, equipollenti ai diplomi di cui al comma 1.

3. L'esame finale del corso di diploma universitario, articolato in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio della professione. Nella commissione di esame è assicurata la presenza di un rappresentante del relativo collegio professionale.

Art. 3.

(Corsi di diploma universitario)

1. Per l'espletamento dei corsi di diploma universitario di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Le regioni nelle quali non hanno sede università promuovono i protocolli d'intesa di cui al medesimo articolo 6, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, con le università delle regioni limitrofe.

2. I requisiti di idoneità e per l'accREDITAMENTO delle strutture del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni private dove si svolge l'attività di formazione relativa alle professioni di cui all'articolo 1 sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato d'intesa con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tali requisiti sono definiti anche in relazione alla disponibilità delle attrezzature, alla dotazione strumentale, alla tipologia dei servizi e alla professionalità del personale di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale o l'istituzione privata.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accreditano le strutture del Servizio sanitario nazionale e le istituzioni private ai fini di cui al comma 2, tenuto conto del numero e della ubicazione territoriale delle stesse, nonché di particolari caratteristiche territoriali, quali le aree montane, e del numero di studenti da ammettere a ciascun corso di diploma determinato ai sensi del comma 5.

4. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dagli ordinamenti didattici universitari di cui all'articolo 2 è affidata, di norma, al personale sanitario di ruolo dipendente dalla struttura presso la quale si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti richiesti. Le attività di tirocinio e quelle tutoriali previste dai medesimi ordinamenti

didattici sono affidate ai soggetti in possesso del diploma di formazione complementare di cui all'articolo 4.

5. Le regioni determinano, in relazione alle previsioni dei relativi piani sanitari, ogni tre anni, il numero complessivo degli studenti da ammettere ai corsi di diploma universitario di cui all'articolo 2 e quello da ammettere presso ciascuna struttura o istituzione accreditata. La relativa delibera è trasmessa al Ministro della sanità che, per esigenze derivanti dalla programmazione sanitaria nazionale o per necessità di riequilibrio interregionale, può richiedere, entro trenta giorni dalla trasmissione, la variazione del numero dei posti disponibili.

Art. 4.

(Corsi di formazione complementare)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, sono individuati i settori di attività delle professioni di cui all'articolo 1 per i quali, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e a quella regionale, nonché alla normativa comunitaria, possono essere attivati corsi per il conseguimento del diploma di formazione complementare. I corsi di formazione complementare sono comunque attivati per lo svolgimento delle attività di tirocinio e tutoriali previste dagli ordinamenti didattici universitari dei corsi di cui all'articolo 3 nonché per le attività di assistenza pediatrica e per lo svolgimento delle funzioni direttive. L'attivazione del corso di formazione in assistenza pediatrica determina la soppressione del corso per il conseguimento del diploma di Stato per l'abilitazione alla professione di vigilatrice dell'infanzia, di cui all'articolo 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, garantendo, comunque, il completamento degli studi a coloro che risultano, a quella data, iscritti al citato corso.

2. L'ordinamento didattico dei corsi di formazione complementare è definito, ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 31 del 1990, con decreto del Ministro dell'uni-

versità e della ricerca scientifica, emanato di concerto con il Ministro della sanità. L'esame finale del corso è articolato in una prova scritta ed in una prova pratica. Nella commissione di esame è assicurata la presenza di un rappresentante del relativo collegio professionale.

3. Ai fini dell'espletamento dei corsi di formazione complementare di cui al presente articolo, della definizione dei requisiti di idoneità e per l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni private presso le quali si svolge l'attività di formazione relativa agli stessi corsi nonché della determinazione del numero dei soggetti da ammettere ai medesimi corsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 5.

(Diploma di laurea in scienze dell'organizzazione sanitaria)

1. È istituito il diploma di laurea in scienze dell'organizzazione sanitaria, articolato in tre indirizzi: infermieristico-assistenziale, tecnico e riabilitativo. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990, è definito l'ordinamento didattico del diploma di laurea previsto dal presente articolo. L'ordinamento didattico disciplina altresì il riconoscimento degli esami sostenuti nell'ambito dei corsi attivati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Italia e all'estero precedentemente alla medesima data ai fini della abbreviazione di corso. I diplomi universitari di cui all'articolo 3 costituiscono il primo triennio dei corsi di laurea di cui al presente comma.

2. Ai fini dell'espletamento dei corsi di laurea di cui al presente articolo della definizione dei requisiti di idoneità e per l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni private

presso le quali si svolge l'attività di formazione relativa agli stessi corsi, nonché della determinazione del numero dei soggetti da ammettere ai medesimi corsi per ciascun indirizzo, con riferimento alle professioni di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

3. Il diploma di laurea in scienze dell'organizzazione sanitaria consente l'esercizio, nell'ambito della specifica professione, delle funzioni dirigenziali. Ai fini dell'ammissione allo svolgimento delle medesime funzioni dirigenziali è, inoltre, richiesto il compimento di un periodo comprovato di almeno cinque anni di attività professionale presso strutture del Servizio sanitario nazionale o istituzioni private ed il superamento di un esame di idoneità, articolato in una prova scritta e una pratica, svolto a livello regionale.

Art. 6.

(Riconoscimento dei titoli di studio)

1. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi e degli attestati conseguiti secondo l'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'esercizio delle relative attività professionali e dell'accesso al pubblico impiego. I diplomi rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali per l'esercizio delle professioni di cui alla presente legge sono, a tutti gli effetti, equipollenti ai diplomi universitari nel caso in cui abbiano la stessa denominazione o una denominazione corrispondente.

2. Coloro che abbiano conseguito, secondo l'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, un diploma o un attestato relativo ad una delle professioni di cui all'articolo 1 rilasciato a seguito di un corso per l'accesso al quale non fosse richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, possono richiedere alle competenti facoltà universitarie, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti didattici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, la convalida degli studi svolti ai fini del conseguimento del diploma universita-

rio, qualora siano in possesso del diploma di scuola media superiore.

Art. 7.

(Profili e competenze professionali)

1. I profili relativi alle professioni di infermiere, di ostetrico, di igienista dentale, di dietista, di podologo, di tecnico ortopedico, di fisioterapista, di logopedista, di assistente in oftalmologia, di audiometrista, di audioprotesista, di tecnico di laboratorio, di tecnico di radiologia e di tecnico di neurofisiopatologia sono definiti ai sensi dell'articolo 1 rispettivamente dei decreti del Ministro della sanità del 14 settembre 1994 numeri 739, 740, 669, 744, 666, 665, 741, 742, 743, 667, 668, del 26 settembre 1994, numeri 745 e 746, e del 15 marzo 1995, n. 183. Con decreti del Ministro della sanità da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i profili relativi alle altre professioni sanitarie indicate all'articolo 1.

2. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari ed il Consiglio superiore di sanità, sono definite le competenze di ciascuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1.

3. I soggetti che esercitano le professioni di cui all'articolo 1 nell'ambito delle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale o delle istituzioni private non possono essere distolti dalle funzioni proprie del profilo di appartenenza. Gli atti ed i provvedimenti adottati in violazione del divieto di cui al presente comma sono nulli ed impegnano la responsabilità, personale e diretta, dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono.

Art. 8.

(Figure professionali)

1. Alle figure professionali individuate con decreto del Ministro della sanità, ai

sensi dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e della presente legge.

Art. 9.

(Organizzazioni infermieristico-assistenziali, tecniche, riabilitative e dell'attività domestico-alberghiera)

1. Le regioni possono disciplinare l'organizzazione delle attività infermieristico-assistenziali, tecniche e riabilitative in uno specifico servizio articolabile a livello regionale, di unità sanitaria locale e di azienda ospedaliera, coordinate da dirigenti in possesso del diploma di laurea in scienze dell'organizzazione sanitaria dello specifico indirizzo.

Art. 10.

(Albo professionale e vigilanza)

1. Per l'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 è obbligatoria l'iscrizione relativo albo professionale, istituito presso ciascun collegio provinciale, regionale o nazionale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni. I collegi professionali di cui al presente articolo, ove non esistenti, sono istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I soggetti in possesso del diploma di formazione complementare di cui all'articolo 4 o del diploma di laurea in scienze dell'organizzazione sanitaria di cui all'articolo 5 sono iscritti in uno specifico elenco aggiunto all'albo della relativa professione.

3. L'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 è soggetto a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi

sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 11.

(Consiglio dei sanitari)

1. All'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «il consiglio è altresì integrato con i rappresentanti dirigenti delle professioni sanitarie muniti di diploma di laurea in scienze dell'organizzazione sanitaria».

Art. 12.

(Disposizioni per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, e delle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 13.

(Riscatto a fini previdenziali)

1. Ai soggetti che esercitano le professioni di cui all'articolo 1 si applicano, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ovvero quelle di cui all'articolo 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. Agi oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 82 miliardi per l'anno 1996 e a lire 123 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

